



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)	»	10
Disegno di legge	»	14
Testo dell'accordo	»	17

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino di cui si chiede la ratifica è stato sottoscritto in data 5 marzo 2008. Ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per periodi di un anno salvo denuncia con preavviso di due mesi (articolo 9).

Tale Accordo rinnova la cooperazione instaurata tra i due Stati con il precedente Accordo del 23 ottobre 1987 (ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99). Il nuovo Accordo del 2008 è stato ratificato dalla Repubblica di San Marino in data 4 agosto 2008, mentre non è ancora stato sottoposto a ratifica dalla Repubblica italiana.

Gli impegni da parte italiana si sostanziano nel pagamento di un contributo alla Repubblica di San Marino di un importo forfetario annuale, fissato in euro 3.098.000 per l'utilizzo di tre frequenze radiotelevisive assegnate dal Piano di Ginevra del 2006 alla Repubblica di San Marino.

In carenza della legge di ratifica da parte italiana, si è sinora provveduto in regime di adempimento spontaneo e gli impegni annuali sono stati finanziati prorogando il termine di stipula della convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Accordo, con importi previsti nell'annuale decreto di proroga termini. L'ultimo finanziamento è avvenuto mediante l'articolo 28, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, a valere sulle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La copertura dell'utilizzo dei tre canali sopra citati (ritenuti indispensabili ai fini del passaggio al digitale terrestre delle

regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) è stata in tale modo assicurata fino a tutto il 2012.

In previsione della scadenza dell'Accordo al 31 dicembre 2013, una nota del 22 luglio della Repubblica di San Marino (indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze), ha richiesto l'avvio dell'*iter* della legge di ratifica dell'Accordo da parte italiana, nonché il rispetto degli impegni economici relativi all'Accordo stesso, per i servizi corrisposti, per l'anno 2013, facendo presente che, in mancanza degli adempimenti dovuti da parte italiana, non si sentirà più in dovere di consentire l'utilizzo dei canali radiotelevisivi.

Sono stati pertanto riavviati i contatti con le Amministrazioni interessate (Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'economia e delle finanze) volti a verificare la percorribilità della ratifica, previa l'individuazione dei mezzi finanziari necessari per onorare gli impegni relativi al 2013 e per gli anni successivi di tacito rinnovo dell'Accordo.

Nella legge di stabilità per il 2014 (ai sensi dell'articolo 1, comma 302, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), è previsto un apposito stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2014 che, oltre a coprire gli obblighi per tale annualità, assicurerebbe l'esecuzione spontanea degli impegni per il 2013.

In relazione a detto stanziamento il Ministero degli affari esteri ha quindi ritenuto opportuno riavviare l'*iter* di ratifica dell'Accordo dopo l'approvazione della suddetta legge di stabilità.

Tra gli aspetti qualificanti dell'Accordo si segnalano:

- la prosecuzione della collaborazione tra i servizi pubblici dei due Paesi;

- la messa a disposizione dell'Italia di tre delle cinque frequenze (canali 7, 26 e 30) assegnate a San Marino dal Piano di Ginevra del 2006;

- la possibilità di estendere il bacino di utenza della TV sammarinese;

- la prospettiva di una programmazione mirata all'area adriatico-balcanica per la promozione della lingua italiana e dell'immagine dei due Paesi;

- l'istituzione di una Commissione mista incaricata di monitorare l'esecuzione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo;

- il pagamento di un contributo alla Repubblica di San Marino di un importo forfetario annuale fissato in euro 3.098.000.

L'Accordo consta di nove articoli e di un allegato.

Articolo 1: prevede l'innovazione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva del 1987.

Articolo 2: prevede accordi di collaborazione tra le emittenti concessionarie del servizio pubblico nei settori radiofonico e televisivo dei due Paesi (San Marino RTV e RAI- Radiotelevisione italiana).

Articolo 3: prevede il graduale passaggio dalla tecnica di trasmissione analogica a quella digitale della TV sammarinese e di quella italiana e la necessità di condivisione delle risorse (ivi comprese le frequenze) per ampliare i rispettivi bacini d'utenza. Prevede, altresì, che la Repubblica di San Marino non potrà in esercizio parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come «assignment» nel Piano di Ginevra 2006 (canali 7, 26, 30), durante il periodo

di vigenza del presente Accordo; pertanto, l'Amministrazione italiana le potrà utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino.

Articolo 4: stabilisce che la Repubblica di San Marino e la Società San Marino RTV possano accedere a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attività in tale ambito, in particolare quella relativa alla realizzazione di una programmazione mirata all'area adriatica ed ai Balcani, finalizzata alla diffusione della lingua italiana, della cultura, dell'immagine e dei valori di entrambi gli Stati.

Articolo 5: fissa i termini del contributo forfetario annuale a carico della parte italiana per l'utilizzo delle frequenze, stabilito per l'anno 2008 in un ammontare di euro 3.098.000. Per gli anni successivi il contributo sarà fissato in apposita convenzione tra Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI.

Articolo 6: stabilisce il comune impegno a collaborare per assicurare il miglior funzionamento degli impianti in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Articolo 7: istituisce una Commissione mista incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di gestire l'operatività del sistema e il ripristino della situazione precedente in caso di cessazione della vigenza dell'Accordo.

Articolo 8: prevede l'entrata in vigore dell'Accordo con lo scambio delle notifiche delle avvenute procedure di ratifica.

Articolo 9: prevede la durata di cinque anni dell'Accordo e il rinnovo tacito annuale, salvo denuncia con preavviso di due mesi.

L'allegato specifica i settori di collaborazione tra i due servizi radiotelevisivi pubblici.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 5, comma 2, dell'Accordo ne disciplina gli aspetti economico-finanziari stabilendo un duplice meccanismo di finanziamento.

Per l'anno 2008 si prevedeva l'erogazione di una somma forfetaria, fissata in euro 3.098.000, mentre per gli anni successivi al 2008 tale contributo avrebbe dovuto essere previsto da "un'apposita convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.", di cui il Dipartimento avrebbe dovuto comunicare ad inizio anno la disponibilità finanziaria.

Tuttavia, in carenza della legge di ratifica, l'adempimento finanziario derivante dall'utilizzo delle frequenze è stato onorato sinora mediante apposita disposizione inserita nell'annuale decreto di proroga termini, da ultimo mediante l'articolo 28, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con copertura a carico degli stanziamenti autorizzati a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La copertura dell'utilizzo dei tre canali sopra citati (ritenuti indispensabili ai fini del passaggio al digitale terrestre delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) è stata in tal modo assicurata fino a tutto il 2012.

La legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 302) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco 1. Tra queste è prevista la collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, con uno stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2014. Tale importo ha assicurato l'adempimento dello Stato italiano per la quota relativa all'anno 2013 per euro 3.098.000; inoltre, la restante somma autorizzata dalla predetta disposizione legislativa, pari a euro 2.902.000, può essere utilizzata quale quota parte delle risorse necessarie per l'anno 2014.

Nel disegno di legge di ratifica si prevede la necessaria copertura finanziaria entro il limite di spesa già previsto per l'Accordo, determinato in ammontare forfetario e relativo all'utilizzo dei canali assegnati alla Repubblica di San Marino in base al Piano di assegnazione internazionale di Ginevra 2006, fino alla scadenza naturale dell'accordo medesimo.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla ratifica si provvede:



- Per l'anno 2014, quanto a euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dell'informazione ed editoria - ai sensi del citato elenco 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla finalità "Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino"; quanto a euro 196.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- A decorrere dall'anno 2015, per l'importo pari a euro 3.098.000 annui, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto concerne la Commissione mista prevista dall'articolo 7 dell'Accordo, la sua riunione è puramente eventuale dato che non è né prevista una regolare convocazione, ma soltanto su richiesta di una delle Parti.


In nessun caso dalla sua eventuale convocazione discenderanno oneri per lo Stato poiché essa verrà verosimilmente convocata a Roma, senza oneri di missione per il personale delle Amministrazioni interessate. Nell'improbabile caso che venisse convocata a San Marino, la partecipazione verrà garantita dal personale dell'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino, senza pertanto alcun onere di missione a carico dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

27 NOV 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione reciproca in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati.

Ulteriore obiettivo riguarda l'utilizzo mirato delle rispettive risorse per consentire un rilevante beneficio per entrambi gli Stati confinanti, ed in particolare per le realtà locali.

E' altresì prevista la possibilità di estendere il bacino di utenza attraverso l'utilizzo del sistema di diffusione satellitare con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica.

L'Accordo indica le linee guida per l'attuazione delle forme di collaborazione, nel rispetto delle legislazioni nazionali dei due Paesi.

L'Accordo si pone come continuazione e rafforzamento di accordo precedente ed è fondamentale in quanto l'utilizzazione delle frequenze radiotelevisive assegnate alla Repubblica di S. Marino sono ritenute necessarie per consentire la radiodiffusione attraverso il sistema digitale terrestre nei territori limitrofi la Repubblica di S. Marino.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con l'Accordo di collaborazione ed amicizia aggiuntivo italo-sammarinese del 1953, la parte sammarinese aveva rinunciato all'esercizio del diritto ad una stazione radiotelevisiva indipendente.

In considerazione delle fondamentali modifiche e liberalizzazioni intervenute negli anni successivi nel campo delle trasmissioni Radio-TV, si era da tempo prospettata da parte sammarinese la possibilità di disporre di una stazione radiotelevisiva, proposta già nell'incontro svoltosi l'8 gennaio 1987. Lo Scambio di lettere in data 23 ottobre 1987 sancisce il suddetto riacquisto da parte di San Marino del diritto cui aveva rinunciato.

La legge 9 aprile 1990, n. 99, ratifica lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

Il presente Accordo continua e rafforza gli obiettivi dell'Accordo precedente.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Atto non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.



7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intesa, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali. L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia.

4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

L'intesa appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norma precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si prevede l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radio-televisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino hanno stipulato a Roma il 23 Ottobre 1987 un "Accordo di collaborazione" al fine di una reciproca cooperazione nel campo radio-televisivo fra le due Società concessionarie del servizio pubblico (RAI per l'Italia e San Marino RTV per la Repubblica Sammarinese), nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati.

Il suddetto Accordo ha consentito, fino alla sua durata, ossia fino all'anno 2005, una pacifica convivenza radioelettrica tra i due Paesi, nel senso che da parte italiana si è potuta effettuare una copertura radioelettrica del territorio della Repubblica di San Marino con tutti i canali autorizzati nelle zone limitrofe al confine con l'eccezione del canale 51 che detta Repubblica Sammarinese ha, invece, utilizzato sia nel proprio territorio sia nelle zone adiacenti, in quest'ultimo caso previa compatibilizzazione con le utilizzazioni italiane.

Inoltre, la Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06) indetta a livello ITU-R (ITU Radiocommunication Sector: unità dell'International Telecommunication Union (ITU) responsabile per le comunicazioni radio), svoltasi a Ginevra nel 2006, ha previsto la riassegnazione delle frequenze esistenti nel campo della radiodiffusione televisiva, anche ai fini della migrazione verso il sistema digitale.

L'esito della RRC-06 ha comportato, relativamente alla Repubblica italiana ed a quella Sammarinese, l'attribuzione di un certo numero di frequenze, in termini di *assignment* e di *allotment*, che costituiscono per i due Paesi il riferimento per la completa attuazione della televisione digitale che, per l'Italia, secondo le disposizioni legislative vigenti, era prevista per il 30 novembre 2012. In particolare le frequenze assegnate alla Repubblica di S. Marino relativamente ai canali 7, 26, 30 sono state ritenute necessarie per consentire la migrazione verso sistemi trasmissivi del digitale terrestre per la radiodiffusione delle trasmissioni dell'emittente pubblica italiana nei territori limitrofi al territorio della Repubblica di S. Marino.

Pertanto, preso atto che l'Accordo precedente era scaduto nel 2005 e che, come ampiamente esposto nell'Articolo 3 del nuovo Accordo, tra i due Paesi sono state definite le basi su cui attivare tutto un processo di negoziazioni finalizzate ad ampliare i rispettivi bacini in vista del completo passaggio alla televisione digitale mediante l'incremento delle risorse frequenziali attuali viste le potenzialità derivanti dal sistema digitale, i due Governi hanno concordato di procedere all'innovazione e al rafforzamento dell'Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione reciproca in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati

Ulteriore obiettivo riguarda l'utilizzo mirato delle rispettive risorse potranno per consentire un rilevante beneficio per entrambi gli Stati confinanti, ed in particolare per le realtà locali.



E' altresì prevista la possibilità di estendere il bacino di utenza attraverso l'utilizzo del sistema di diffusione satellitare con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica,

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, la costituzione di una Commissione Mista incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radio-televisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi. Le valutazioni della Commissione costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. In particolare, tale verifica verrà effettuata durante le consultazioni periodiche tra i rappresentanti delle autorità competenti all'applicazione dell'Accordo e ulteriore indicatore sarà il passaggio ed il corretto funzionamento della radiodiffusione televisiva con il sistema digitale terrestre nel territorio coperto dalla frequenze utilizzate dalla parte italiana.

Come ulteriore indicatore si potrà anche considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di carattere socio culturale, poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione nel settore considerato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI TV Radiotelevisione italiana S.p.A..

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Trattandosi di continuazione di Accordo precedente sono stati effettuati due incontri bilaterali, il primo presso la Repubblica di San Marino e il secondo presso il Ministero degli affari esteri a Roma. L'Accordo, nel suo testo definitivo, è stato formalizzato attraverso lo scambio di note tra le autorità dei due Paesi ed è stato firmato a Roma il 5 marzo 2008.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua, in quanto l'Accordo si pone come continuazione e rafforzamento di accordo precedente ed in quanto l'utilizzazione delle frequenze radiotelevisive assegnate alla Repubblica di S. Marino sono ritenute necessarie per consentire la radiodiffusione attraverso il sistema digitale terrestre nei territori limitrofi la Repubblica di S. Marino.

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto si tratta di continuazione e rafforzamento di Accordo stipulato in precedenza con la stessa Repubblica di S. Marino e che riguarda anche la gestione partecipata dell'emittente radiotelevisiva pubblica di S. Marino da parte della RAI S.p.A..

La stipula dell'Accordo è stata pertanto ritenuta, nel merito, la soluzione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati con la controparte.



SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti all'attività di radiodiffusione, in quanto viene definito un quadro di effettuazione di dette attività, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse all'ampliamento dei rispettivi bacini con il completamento del passaggio alla televisione digitale terrestre, mediante l'incremento delle risorse frequenziali attuali viste le potenzialità derivanti dal sistema digitale.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Comunque, l'Accordo come indicato nella Sezione 6 inciderà positivamente sul mercato e, pertanto, si può presumere che anche le PMI potranno beneficiare dei predetti effetti.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di radiodiffusione televisiva, potrà incidere positivamente sul mercato, sotto il profilo della possibilità di sviluppare l'ideazione e la realizzazione di programmi e contenuti per il potenziamento dei canali televisivi, radiofonici, satellitari, digitali terrestri e nuovi media, nonché di usufruire dei prodotti e dei diritti di diffusione, sviluppare progetti nei settori web ed individuare strategie di marketing più efficaci per potenziare la presenza sul mercato radiotelevisivo e multimediale, nonché per favorire la raccolta pubblicitaria.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per la Repubblica italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e il Ministero dell'economia e delle finanze;
- per la Repubblica di S. Marino, il Ministero degli affari esteri;



- la Commissione Mista.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sulle attività espletate dalla Commissione Mista istituita al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di gestire l'operatività del sistema e il ripristino della situazione precedente in caso di cessazione della vigenza dell'Accordo e verificare l'andamento della collaborazione nel settore radio-televisivo.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo prevede la durata di cinque anni e il rinnovo tacito annuale, salvo denuncia con preavviso di 2 mesi.

Inoltre, nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, la Commissione Mista avrà il compito di proporre alle rispettive Autorità le modalità di:

- gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze utilizzate dalla parte italiana;
- ripristino dell'estensione del bacino d'utenza di San Marino, relativamente al canale 51, ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal Piano di Ginevra 2006.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e del Ministero dello sviluppo economico si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e della verifica delle effettive richieste da parte della Commissione Mista di verifica.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2014, quanto a euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse già trasferite, per le medesime finalità, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi dell'elenco 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla finalità «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino», e quanto a euro 196.000 per l'anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO*



Il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica di San Marino

- di seguito denominata "le Parti",
- premesso che fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino è stato stipulato a Roma, il 23 ottobre 1987, un Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva,
- preso atto che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1 del suddetto Accordo, è stata costituita in data 8 Agosto 1991 la Società di diritto sammarinese San Marino RTV, con la partecipazione paritaria al capitale sociale da parte della Società Italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo (RAI - Radiotelevisione Italiana) e della Società sammarinese di servizio pubblico (ERAS - Ente per la radiodiffusione sammarinese) ed alla quale è attribuita la concessione in esclusiva del servizio pubblico di radiodiffusione sonora e televisiva della Repubblica di San Marino,
- rilevando come dal 1991 la Società San Marino RTV abbia pertanto operato, ai sensi dell'Accordo Italo-Sammarinese del 23 ottobre 1987, svolgendo la propria attività nel campo radio-televisivo con risultati positivi sia sotto il profilo culturale e della produzione e diffusione della informazione, sia sotto il profilo della economicità di gestione,
- considerata l'intenzione di proseguire e sviluppare la collaborazione realizzatasi,
- considerando, alla luce dell'esperienza fin qui attuata, la necessità di rafforzare la cooperazione reciproca in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati,
- tenuto conto che il potenziamento dell'attuale livello di cooperazione e l'utilizzo mirato delle rispettive risorse potranno perciò consentire un rilevante beneficio per entrambi gli Stati confinanti, ed in particolare per le molteplici realtà che appartengono all'ambito locale, in cui con maggiore evidenza si esprime la condivisione di valori e tradizioni culturali e la comune adesione a numerose problematiche di ordine economico e sociale su cui si articola proficuamente la cooperazione bilaterale,
- convenendo sull'opportunità di rinnovare l'Accordo di collaborazione fra i due Stati in materia radio-televisiva sulla base dei risultati raggiunti, nel rispetto delle scelte relative al futuro delle telecomunicazioni adottate dai competenti Organismi Internazionali e nella prospettiva di avvio di un servizio di televisione digitale terrestre le cui funzioni e possibilità innovative in termini di servizi per i cittadini dovranno essere opportunamente comprese nel servizio pubblico di informazione radio-televisiva concesso in esclusiva alla Società San Marino RTV,
- tenendo conto della necessità di sostenere una inevitabile fase preliminare di transizione in cui la sperimentazione sia caratterizzata dalla coesistenza di trasmissioni in tecnica analogica ed in tecnica digitale ed alla quale dovrà essere assicurato l'indispensabile supporto tecnologico e finanziario,



- convenendo altresì sull'opportunità di estendere il bacino di utenza attraverso l'utilizzo del sistema di diffusione satellitare con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino concordano di procedere all'innovazione dell'Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva stipulato a Roma il 23 ottobre 1987.

Articolo 2

1. Il Governo della Repubblica di San Marino conferma che San Marino RTV rimane titolare in esclusiva del servizio pubblico nei settori radiofonico e televisivo. Il Governo Italiano, in collaborazione con il Governo della Repubblica di San Marino, nell'intento di garantire l'economicità della gestione della San Marino RTV favorirà inoltre accordi tra la stessa San Marino RTV e la società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI-Radiotelevisione italiana) affinché tra i due Enti si sviluppi una proficua collaborazione.

2. L'allegato che specifica i settori di collaborazione tra i due servizi radiotelevisivi pubblici costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3

1. In considerazione dell'evoluzione tecnologica sviluppatasi negli anni, si dà atto che la Società San Marino RTV disporrà di proprie reti di radiodiffusione in ambito televisivo e radiofonico che opereranno in tecnica analogica e/o digitale, allocate all'interno della Repubblica di San Marino. Gli impianti analogici saranno convertiti in digitale secondo quanto definito nel Piano di Ginevra 2006 ed in coordinamento con le Amministrazioni Europee confinanti.

2. Considerando le potenzialità derivanti dal sistema digitale, le due Parti dovranno, di comune accordo, prevedere la condivisione delle risorse per ampliare i rispettivi bacini d'utenza.

La Parte sammarinese, secondo quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006, potrà utilizzare il Canale 42 all'interno del proprio territorio. Essa potrà utilizzare il canale 51, assegnato alla Repubblica di San Marino dal Piano, con possibilità di estendere il proprio bacino d'utenza oltre ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal suddetto Piano, con illuminazione diretta e/o indiretta, previa verifica di compatibilità con gli impianti nazionali italiani in esercizio e sulla base di accordi tra operatori sui quali vi sia il consenso delle Amministrazioni competenti.

3. La Repubblica di San Marino non potrà in esercizio parte delle attribuzioni sammarinesi registrate come "assignment" nel Piano di Ginevra 2006 (canali 7, 26, 30), durante il periodo di vigenza del presente Accordo; pertanto, l'Amministrazione Italiana le potrà utilizzare nel territorio limitrofo a quello di San Marino.

4. Qualora richiesto da una delle Parti al fine di migliorare il servizio o per qualsiasi motivo di carattere tecnico, l'altra Parte valuterà l'ipotesi di un trasferimento sul proprio territorio di una parte degli impianti della prima Parte, tenuto conto dei requisiti di ordine tecnico e amministrativo.



Articolo 4

In considerazione dell'evoluzione tecnologica sviluppatasi in questi anni, si dà atto che la Repubblica di San Marino e la Società San Marino RTV accederanno a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attività in tale ambito, in particolare quella relativa alla realizzazione di una programmazione mirata all'area Adriatica ed ai Balcani, con l'obiettivo di diffondere anche la lingua italiana, la cultura, l'immagine ed i valori di entrambi gli Stati. La San Marino RTV potrà stabilire inoltre collaborazioni con altri operatori anche internazionali titolari di reti di telecomunicazioni e/o di radiodiffusione al fine di perseguire gli obiettivi di massima economicità d'impresa.

Articolo 5

1. La San Marino RTV continuerà ad operare nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Società concessionarie, Sammarinese ed Italiana, anche con riguardo alla economicità di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicità, alla gestione dell'informazione. La San Marino RTV continuerà ad ispirare la sua attività a criteri di economicità atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana concorrerà con una somma forfettaria annuale stabilita per l'anno 2008 in un ammontare di 3.098.000 Euro; per gli anni successivi, sarà prevista da una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.. All'inizio di ogni anno, il Dipartimento per l'Editoria comunicherà la disponibilità finanziaria per proseguire nelle prestazioni previste dalla Convenzione.

Articolo 6

Considerando le nuove tecnologie e quindi la necessaria conversione degli impianti, i due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, affinché vi sia una proficua collaborazione con lo scopo di rendere possibile il funzionamento degli impianti medesimi. Tale collaborazione si intende estesa anche sul piano internazionale, con particolare attenzione alla pianificazione dello spettro radioelettrico per il corretto, equo e reciproco utilizzo delle risorse radioelettriche di competenza dei due Paesi, secondo schemi e procedure previsti dal radio-regolamento internazionale e dagli accordi internazionali.

Articolo 7

1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radio-televisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, la Commissione avrà il compito di proporre alle rispettive Autorità le modalità di:

- gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze di cui all'art.3.3;
- ripristino dell'estensione del bacino d'utenza di San Marino, relativamente al canale 51, ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal Piano di Ginevra 2006, di cui all'art.3.2, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi di interconnessione.

3. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle due Parti, alternativamente a San Marino ed a Roma, e sarà convocata attraverso i canali diplomatici.



Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.


Articolo 9

Il presente Accordo avrà la durata di anni cinque e sarà rinnovato tacitamente per periodi annuali, salvo denuncia con preavviso di 2 (due) mesi.
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione o interpretazione dell'Accordo saranno portate all'attenzione della Commissione Mista e risolte per via diplomatica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 5 marzo 2008, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
REPUBBLICA ITALIANA



Per il Governo della
REPUBBLICA DI SAN MARINO



Allegato

Convenendo nella necessità di rafforzare la cooperazione in materia radio-televisiva tra i due Stati, al fine di potenziare il servizio pubblico delle due concessionarie e nell'intento di garantire lo sviluppo e l'economicità di gestione della San Marino RTV, la RAI radiotelevisione italiana, favorirà una stretta e proficua collaborazione con la San Marino RTV. In particolare, attraverso le sue Divisioni e Consociate, la RAI favorirà una maggiore sinergia per offrire alle migliori condizioni o, dove possibile, a titolo gratuito, una efficace collaborazione per :

Sviluppare l'ideazione e la realizzazione di programmi e contenuti per il potenziamento dei canali televisivi, radiofonici, satellitari, digitali terrestri e nuovi media mettendo a disposizione anche il proprio know-how.

Usufruire dei prodotti e dei diritti di diffusione ivi compresi quelli sportivi per l'acquisto di film, film last minute, telefilm, fiction, etc. (Rai Trade, Rai Cinema, Rai Teche, Rai Corporation, Rai Sport e Rai Internazionale).

Utilizzare e/o condividere impianti di diffusione e di trasferimento dei segnali anche per garantire lo scambio tra le due aziende di servizi audio/video (Ray Way).

Individuare le strategie di marketing più efficaci per sviluppare e potenziare la presenza sul mercato radiotelevisivo e multimediale dell'emittente sammarinese. Individuare altresì proficue collaborazioni per la raccolta pubblicitaria. (Sipra).

Sviluppare progetti nei settori web (Rai Net) e Televideo.

Tra l'altro la Rai agevolerà la collaborazione per lo scambio di immagini e servizi con le sedi regionali, la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane, i progetti di sviluppo tecnologico, l'acquisizione di apparecchiature e materiali per la San Marino RTV. In riferimento all'art. 3 dell'Accordo la RAI prenderà in considerazione la possibilità di ospitare la programmazione di San Marino RTV all'interno dei propri bouquet digitali terrestri e satellitari. La Rai favorirà inoltre le coproduzioni con la San Marino RTV e la commercializzazione di prodotti realizzati dalla San Marino RTV stessa.

In riferimento alla realizzazione di una programmazione satellitare mirata all'area balcanico-adriatica, con l'obiettivo di diffondere anche la lingua, la cultura, l'immagine ed i valori dei due Stati, la Rai e San Marino RTV, redigeranno il progetto editoriale, comprensivo del piano economico-finanziario, da sottoporre alla Commissione Mista come previsto dall'art. 7 dell'Accordo.



